

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA

N° **125** del 29 Ottobre 2015

OGGETTO: Contenzioso Consorzio / NUOVA AZIMUT– atti connessi e consequenziali.

L'AMMINISTRATORE UNICO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n.7 del 5 febbraio 2010, recante " *Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*" ;

VISTA la L.R. n.32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n.43 del 7/11/2014 recante " *Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*", con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

VISTO in particolare l'art.11, comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, secondo cui in sede di prima applicazione la nomina dell'Amministratore unico di ciascun Consorzio viene effettuata con le procedure di cui all'art.14 comma, comma 2 della L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, prevedendosi che i Commissari nominati ai sensi dell'art.37 della L.R. n.18/2010 cessano le loro funzioni con la nomina degli amministratori unici e comunque al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della stessa L.R. 32/2014;

VISTO l'art.14, comma 2 della L.R. n.18/2010, come sostituito dall'art.4 della L.R. n.32/2014, secondo cui l'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta Regionale;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 febbraio 2010 n.18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art.38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1488 del 4/12/2014 con la quale è stato individuato il Sig. Antonio BOCHICCHIO, quale Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 415 del 9/12/2014, con il quale il Sig. Antonio BOCHICCHIO è stato nominato, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.R. n.32 del 5/11/2014, Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza;

VISTA la delibera n.1 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto "Art.11 comma 2 L.R. n.32 del 5/11/2014 – Nomina Amministratore unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento".

PREMESSO che la società AZIMUT S.r.l. poi NUOVA AZIMUT S.r.l. era titolare di una centrale cogenerativa che produceva energia termica di recupero per circa 5.000 KW ed energia elettrica per circa 5.400 KW, autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in data 14/10/1994 nell'a.i. di Viggiano;

CHE con delibera n.191 del 6/09/2001 il C.d.A. ha accolto l'istanza della società NUOVA AZIMUT S.r.l., intesa ad ottenere l'autorizzazione a realizzare sulla viabilità consortile una rete di teleriscaldamento estesa all'a.i. di Viggiano, senza oneri per l'ASI, approvando il progetto e stabilendo di definire i contenuti della convenzione con la società NUOVA AZIMUT S.r.l., da sottoscrivere prima dell'inizio dei lavori, convenzione che avrebbe regolamentato le modalità di funzionamento della rete di teleriscaldamento;

VISTO l'atto di citazione del 14/10/2003 con il quale il Consorzio ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la NUOVA AZIMUT S.r.l. chiedendo accertarsi e darsi atto:

- a) che la convenuta si era resa inadempiente alla pattuizione intercorsa con l'ASI relativamente alla mancata sottoscrizione della convenzione di cui al punto 6 della delibera 191/2001;
- b) che la convenuta aveva realizzato l'impianto di e messo in funzione l'impianto di teleriscaldamento in violazione di quanto disposto e concesso dall'ASI ritenendo l'abusività di tale comportamento e per l'effetto
- c) ordinare alla convenuta l'interruzione della gestione dell'impianto suddetto;

VISTA la sentenza n. 818/2014 con la quale il Tribunale di Potenza ha accolto la domanda proposta dal Consorzio accertando l'inadempimento della NUOVA AZIMUT e ordinando alla stessa l'interruzione della gestione dell'impianto di teleriscaldamento, con conseguente condanna di controparte alle spese di lite quantificate in € 4.830,00:

ATTESO che con nota PEC Prot. n.4803 del 19/10/2015, la NUOVA AZIMUT ha notificato impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello della suddetta sentenza;

RITENTUTO, pertanto, resistere in giudizio, confermando difensore di fiducia dell'Ente l'Avv. Luciano AUTILIO, previa convenzione da stipularsi, affinché ponga in essere ogni azione utile e necessaria per la migliore tutela degli interessi dell'ente, prevedendo un impegno di spesa di € 4.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 412 del 9/12/2014;

DELIBERA

1. di prendere atto della nota PEC Prot. n.4803 del 19/10/2015, con la quale la NUOVA AZIMUT ha notificato impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello della sentenza n.818/2014 con la quale il Tribunale di Potenza ha accolto la domanda proposta dal Consorzio accertando l'inadempimento della predetta società e ordinando alla stessa

l'interruzione della gestione dell'impianto di teleriscaldamento, con conseguente condanna di controparte alle spese di lite quantificate in € 4.830,00:

2. di confermare l'Avv. Luciano UTILIO quale legale di fiducia dell'Ente, previa convenzione da stipularsi, affinché fornisca assistenza giuridica al Consorzio, in tutte le fasi procedurali ed endoprocedimentali, prevedendo un impegno di spesa presunto pari a € 4.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;
3. di imputare la spesa di cui al punto 2) tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2015 in corso di adozione, nonché la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2015;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.


L'AMMINISTRATORE UNICO
Antonio BOCHICCHIO

Parere del Responsabile dell'Ufficio Legale:

Preso atto della nota PEC Prot. n.4803 del 19/10/2015, con la quale la NUOVA AZIMUT ha notificato impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello della sentenza n.818/2014 con la quale il Tribunale di Potenza ha accolto la domanda proposta dal Consorzio accertando l'inadempimento della predetta società e ordinando alla stessa l'interruzione della gestione dell'impianto di teleriscaldamento, con conseguente condanna di controparte alle spese di lite quantificate in € 4.830,00, si rende necessaria la costituzione in giudizio, prevedendo un impegno di spesa presunto pari a € 4.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.

IL RESPONSABILE/UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li, 22/10/2015

Parere del Dirigente Amministrativo:

Vista la spesa presunta prevista nella presente proposta di delibera ammontante a € 4.000,00, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2015 in corso di adozione, nonché la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2015.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Alfredo ROCCO

Tito li, 26/10/2015

Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 29/10/2015